

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Lina TOSI

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE rel.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 550/2016 R.G. promossa da:

Fallimento Confezioni Castelli spa in liquidazione, con l'avv. Alvise Cappellaro di
Vicenza, e domicilio eletto presso l'avv. Luca Schiavon di Venezia- Mestre;

- attore

nei confronti di:

Rigotto Nicola con l'avv. Marco Dal Ben di Vicenza; **Coin Roberto** con l'avv. Stefano
Ambrosini di Roma, **Capra Marco** con l'avv. Mirko Bruni di Verona, **Baso Adriano** con
gli avv.ti Lamberto Lambertini di Vicenza e Eva Sandali di Venezia, **Brunelli Sara** con
l'avv. Marzia Rossignoli di Verona e **Valentino Roberto** con gli avv.ti Giovanni Aquaro di
Vicenza e Eva Sandali di Venezia;

- convenuti


e con la chiamata in causa di:

Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. con l'avv. Andrea Cesare di Venezia e
Quegli assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1890190
con gli avv.ti Alberto Improda e Gabriella Napolano di Roma;

e con la permanenza in causa dei convenuti transigenti:

Menarin Dino con l'Avv. Paolo Menarin, **Savegnago Egidio e Nardi Renata** con l'Avv.
Paolo Chiarelli di Padova





avente per oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.

L'attore Fallimento Confezioni Castelli spa in liquidazione:

1) *“Accertata la responsabilità dei convenuti non transigenti, per le causali dedotte in atti, condannarli a risarcire al Fallimento Confezioni Castelli spa in liquidazione, la complessiva somma di Euro 9.857.354 (somma così residuata all'esito delle transazioni stipulate nel corso del giudizio dalla curatela con riferimento alle singole quote ideali di responsabilità degli altri convenuti), in via fra loro solidale sino alla concorrenza dei seguenti rispettivi importi:*

- quanto a Rigotto Nicola, Baso Adriano, Brunelli Sara e Valentino Roberto, sino alla concorrenza dell'intero residuo importo di euro 9.857.354;

- quanto a Coin Roberto sino alla concorrenza di euro 7.554.351;

- quanto a Capra Marco sino alla concorrenza di euro 6.383.017;

o le diverse somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia.

2) *In via istruttoria: si insiste su tutte le osservazioni già svolte alla CTU, al suo supplemento, ai relativi chiarimenti ed alla successiva pur relativa integrazione, insistendo altresì sull'istanza di rinnovazione di tale supplemento con altro CTU.*

3) *Con vittoria di spese e competenze.”*

Il convenuto Rigotto Nicola:

“Nel merito: rigettarsi le domande risarcitorie di parte attrice ai danni del rag. Nicola Rigotto in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate. In via subordinata: per la denegata ipotesi in cui le domande attoree ai danni del rag. Rigotto fossero anche solo in parte ritenute fondate, liquidarsi le sole voci di danno che siano ritenute compiutamente dimostrate e giuridicamente rilevanti, nonché direttamente riferibili alla sua eventuale (cor)responsabilità, tenuto conto in ogni caso delle transazioni già intervenute con gli altri convenuti, in ossequio all'insegnamento in materia della Corte di legittimità (Cass. S.U. 30174/2011).


Accertare e determinare in ogni caso le diverse quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili al Rigotto e agli altri convenuti.

Con vittoria di spese e onorari.”

Il convenuto Coin Roberto:

“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria





ordinare al Fallimento l'esibizione:

(i) della perizia resa dalla dott.ssa Cristina Greselin di Thiene (allegato n. 39 al ricorso per sequestro, come indicato a p. 25 dell'atto di citazione prodotto anche dal Fallimento sub doc. 7 del fascicolo cautelare), già positivamente valutata dal Tribunale al momento della concessione della misura cautelare nei confronti degli ex dipendenti della Confezioni Castelli;

(ii) dell'ulteriore documentazione allegata al ricorso per sequestro conservativo, all'atto di citazione, nonché alle memorie ex art. 183 c.p.c. del giudizio radicato dalla Confezioni Castelli nei confronti degli ex dipendenti e riassunto dal Fallimento;

in via principale

- respingere nella loro interezza, in quanto inammissibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto, le pretese avanzate da parte attrice nei confronti del sig. Coin, accertando che nessuna responsabilità è configurabile in capo a quest'ultimo;

in via subordinata

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice nei confronti del sig. Coin, accertare la quota della responsabilità di quest'ultimo in rapporto a quella degli altri soggetti ritenuti responsabili, tenuto conto del rispettivo grado di responsabilità e di tutte le transazioni definite, limitando la condanna del sig. Coin all'ammontare corrispondente alla sua ipotetica quota ideale (in realtà assorbita dal prestito obbligazionario non rimborsato);

- con vittoria di spese e onorari del giudizio, comprese quelle del procedimento per sequestro e della CTU espletata, oltre a iva, cpa e rimborso forfettario.”

Il convenuto Capra Marco:

“Nel merito

In via preliminare

Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità proposta dalla Curatela attorea e, per l'effetto, rigettarsi le domande avanzate dalla medesima.

In via principale

Respingersi integralmente le domande tutte ex adverso proposte perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto.

In subordine

Nella denegata e mai creduta ipotesi che le domande attoree dovessero essere, in tutto o in parte, accolte, accertarsi le quote interne di responsabilità tra i diversi autori dell'asserito danno, limitando dunque la misura e l'entità del





risarcimento richiesto al Sig. Marco Capra a quanto risulterà effettivamente da egli commesso in base all'emananda sentenza dichiarando quei convenuti che nelle more non avranno perfezionato transazioni parziali (aventi cioè oggetto la loro quota ideale di danno) con il Fallimento attore, per quanto di ragione ed in considerazione dei singoli apporti causali, in via solidale, ovvero pro quota in proporzione alle rispettive colpe, ed in considerazione dell'entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c., obbligati a manlevare e comunque tenere indenne il Sig. Marco Capra da ogni richiesta di risarcimento del danno e di quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare alla Curatela attrice in più rispetto alla sua quota di responsabilità interna.

In ogni caso

Spese e compenso di lite integralmente rifusi.

In via istruttoria

come da memoria ex art. 183 VI cpc n° 2 che ivi deve intendersi integralmente trascritta.”

Il convenuto Baso Adriano:

“Voglia il Tribunale, reietta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire e decidere

in via preliminare:

- per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c. con ogni effetto di legge;

- per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente azione per difetto di autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 146 l. fall.;

- per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale in ragione della competenza del Collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 37 dello statuto sociale di Confezioni Castelli S.p.A.

- per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni di responsabilità promosse dal fallimento ex artt. 2393 e 2394 c.c. attore nei confronti del dott. Adriano Baso;

nel merito:

- rigettare tutte le domande attoree o comunque ogni domanda svolta da qualsivoglia parte nei confronti del dott. Adriano Baso siccome infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi tutti illustrati in atti;

in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domande avanzate dal fallimento di Confezioni Castelli S.p.A. in liquidazione ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti del dott. Adriano Baso, accertarsi e determinarsi le singole responsabilità di amministratori e sindaci convenuti e, conseguentemente, condannarsi



eventualmente il dott. Adriano Baso al risarcimento dei soli danni a lui pro quota imputati e, comunque, nella misura che sarà ritenuta effettivamente a lui attribuibile, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto ovvero tra loro stessi;

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dal fallimento di Confezioni Castelli S.p.A. in liquidazione ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti del dott. Adriano Baso, accertarsi e determinarsi la quota di partecipazione interna alla causazione del danno eventualmente imputabile al dott. Adriano Baso e, per l'effetto, accertare la sua quota di ripartizione interna di responsabilità;

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dal fallimento di Confezioni Castelli S.p.A. in liquidazione ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti del dott. Adriano Baso, accertare, dichiarare e condannare il terzo chiamato Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 - cod. fisc. p. I.V.A. e iscrizione al Registro delle imprese 00320160237 in qualità di sottoscrittore della polizza di assicurazione n. 00067532300027, a tenere manlevato ed indenne il dott. Adriano Baso da quanto egli dovesse essere eventualmente condannato a corrispondere, a qualsivoglia titolo, in solido con altri o meno, per gli asseriti danni lamentati dal fallimento attore ovvero altra ragione, e ciò in virtù della polizza di assicurazione n. 00067532300027 da lui stipulata;

in ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre I.V.A. C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge;

in via istruttoria:

- si chiede sia ordinato al fallimento attore di esibire e produrre in giudizio la transazione stipulata con il Trustee del Trust Eleonora Giacomelli e il sig. Ezio Framarin, il libro verbale delle riunioni del C.d.a., il libro verbali delle riunioni del Collegio sindacale, il libro verbali delle assemblee dei soci completi e l'UNICO 2011 della Confezioni Castelli S.p.A. in quanto documenti tutti non disponibili o altrimenti consultabili da parte del convenuto dott. Adriano Baso; - si chiede, altresì, che sia ordinato al fallimento attore di esibire e produrre in giudizio la transazioni medio tempore con altri convenuti”.

La convenuta Brunelli Sara:

“In via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, ovvero la improponibilità e/o inammissibilità del presente giudizio, in favore della competenza arbitrale di cui alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 37 dello Statuto di Confezioni Castelli Spa;





- dichiarare l'azione promossa dal Fallimento Confezioni Castelli S.p.A. in liquidazione improcedibile e/o inammissibile per carenza dell'autorizzazione del Giudice Delegato ex art. 146 l.f. e del necessario preventivo parere del Comitato dei Creditori;

- dichiarare la nullità della citazione notificata dal Fallimento Confezioni Castelli S.p.A. in liquidazione per carenza e/o indeterminatezza degli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento di legge ai sensi dell'art. 164, co. 5 e 6, c.p.c.;

- dichiarare la pretesa risarcitoria avanzata dalla Curatela estinta per effetto della prescrizione quinquennale di cui agli artt. 2393, 2947 e 2949 c.c., ovvero per effetto delle transazioni intervenute con i condebitori Giacomelli e Framarin, Savegnago, Nardi, Menarin di cui la dott.ssa Brunelli intende avvalersi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1304 c.c.;

Nel merito:

in via principale:

- rigettare la domanda proposta dal Fallimento Confezioni Castelli S.p.A. in liquidazione nei confronti della dott.ssa Brunelli, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;

in via subordinata, per il caso assolutamente denegato di accoglimento delle domande del Fallimento:

- determinare la somma che ciascuno dei convenuti sarà tenuto a dover pagare al Fallimento Confezioni Castelli S.p.A. in liquidazione in considerazione del rispettivo grado di responsabilità e del ruolo svolto da ciascuno di essi nella vicenda dedotta in giudizio, addebitando la quota esclusiva o comunque predominante, a carico degli amministratori, limitando la quota di responsabilità ascrivibile al collegio sindacale, ed in particolare alla dott.ssa Brunelli, nella misura minima possibile;


- in caso di condanna solidale di tutti i convenuti, previa determinazione del grado di responsabilità di ciascuno degli amministratori e dei sindaci nei loro rapporti interni, condannare gli amministratori, a manlevare e/o rimborsare la dott.ssa Brunelli di quanto la stessa sarà costretta a pagare al Fallimento Confezioni Castelli S.p.A. in liquidazione in misura superiore alla quota su di essa incumbente, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;

- in ogni caso, condannare la chiamata in causa Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa a manlevare e tenere indenne la dott.ssa Brunelli di tutto quanto la stessa sarà chiamata a pagare al Fallimento Confezioni Castelli S.p.A. in liquidazione ed in conseguenza del denegato accoglimento delle domande contro di lei proposte nel presente giudizio;

In ogni caso: con vittoria integrale delle spese di lite, oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfetario 15%;

Si chiede, inoltre, l'ammissione di prova per interpellato del curatore del fallimento, dei sigg.ri Egidio Savegnago e Nicola Rigotto (qualora questi non fossero ammessi a testimoniare) e per testi sui seguenti capitoli:





1) "Vero che, dalla documentazione fornita dagli amministratori al collegio sindacale prima della propria adunanza di verifica del 22/10/2009, risultava che la soc. Confezioni Castelli SPA poteva ancora sfruttare gli affidamenti bancari per l'importo di euro 1.716.921,00=";

2) "Vero che, negli anni 2009 – 2011 la situazione degli affidamenti bancari concessi alla soc. Confezioni Castelli, risultante dalla documentazione fornita dai consiglieri di amministrazione al collegio sindacale e di cui ai docc. nn. 40-43 che si rammostrano al teste era la seguente:

DATA RIF AFFIDAMENTO UTILIZZI DISPONIBILITA'

21/10/2009 5.600.000 3.883.079 1.716.921

12/04/2010 6.470.000 4.323.673 2.146.327

01/12/2010 7.010.000 5.714.973 1.295.027

18/05/2011 6.370.000 4.859.663 1.510.337

3) "Vero che, a partire dall'anno 2011 il collegio sindacale si è avvalso della consulenza dell'avv. Lamberto Lambertini di Verona, anche al fine di riscontrare la denuncia ex 2408 cc presentata da FPV";

4) "Vero che, all'atto dell'insediamento avvenuto il 10/6/2009 e, successivamente, con cadenza semestrale, il collegio sindacale della soc. Confezioni Castelli spa ha richiesto agli amministratori della società stessa un organigramma aziendale e un societogramma con particolare riferimento alle interrelazioni esistenti tra le varie società del gruppo";

5) "Vero che, il collegio sindacale della soc. Confezioni Castelli spa, nella propria attività di revisione e nelle proprie verifiche trimestrali ha controllato i seguenti dati: la posizione finanziaria netta della società Confezioni Castelli, il libro cespiti, a campione i mastri contabili della società, i prospetti inail e inps, i ratei e i risconti, verificato il pagamento delle rate di mutuo, le risultanze del LUL, la regolare tenuta dei libri contabili e dei libri sociali, il pagamento delle ritenute, i rapporti con le partecipate, i conti di costo, i registri iva, le presentazioni dei modelli intrastat, le quietanze degli f24, i conti di costo estero, le risultanze della cassa nonché le riconciliazioni bancarie";

6) "Vero che, in data 6 luglio e 19 luglio 2012, la Dott.ssa Brunelli si recò presso la sede sociale della società Confezioni Castelli spa per procedere alle operazioni di controllo sui dati di bilancio e, a seguito dei suddetti accessi la stessa constatò:

-che, le riconciliazioni bancarie necessitavano di integrazione;

-l'inidoneità dello stanziamento del fondo svalutazione crediti;


-l'assenza delle scritture relative al personale dipendente;

-l'esistenza di errori nell'appostazione dei dettagli di magazzino;

-la carenza nella documentazione giustificativa di diversi flussi in uscita eseguiti dalla Società;

-l'omessa rilevazione di costi di competenza relativamente agli omessi pagamenti di debiti degli ultimi mesi";





7) "Vero che, nel Maggio 2012, gli avv.ti Canilli e Sebastiano, consulenti della società Confezioni Castelli, avevano espresso la volontà della soc. Confezioni Castelli spa di far ricorso al credito bancario presentando agli istituti di credito un nuovo progetto di rilancio della società Confezioni Castelli spa e che i membri del Collegio Sindacale hanno manifestato parere negativo".

8) "Vero che, nell'estate dell'anno 2012, il collegio sindacale della società Confezioni Castelli spa, ha conferito mandato all'avv. Lambertini di predisporre e presentare denuncia ex art. 2409 cc per i fatti esposti nella seduta del 23/5/2012, fatti documentati nell'apposito verbale del collegio stesso che si rammostra al teste";

9) "Vero che, l'avv. Lambertini su richiesta degli avv.ti Canilli e Sebastiano ha omesso di presentare la denuncia di cui sopra in quanto i consulenti della società Confezioni Castelli, avv.ti Canilli e Sebastiano, avevano riferito che avrebbero messo in liquidazione la società e presentato domanda di concordato e che i soci avrebbero immesso nella società, la liquidità necessaria per il buon esito del concordato medesimo";

10) "Vero che, i sindaci della società Confezioni Castelli spa hanno messo a disposizione del dott. Domenico De Rosa, tutta la documentazione da questi richiesta sia in fase di concordato, sia successivamente alla dichiarazione di fallimento".

Indicano a testi, con riserva d'altri, i sigg.ri Igor Spaliviero, Mariano Trattenero, il dott. Donatello, l'avv. Canilli, la sig.ra Carla Zarantonello, la dott. Lazzaris, l'avv. Lamberto Lambertini, l'avv. Mario Solinas con riserva d'altri, nonché i sigg.ri Egidio Savegnago e Nicola Rigotto, qualora siano ammessi a testimoniare.

Si confida, pertanto, nel rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla Curatela e nell'ammissione di quelle già dedotte dalla convenuta Brunelli. Si chiede comunque di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli avversari, con i testi già indicati a prova diretta."

Il convenuto Valentino Roberto:

"In via preliminare:


1. Per tutte le ragioni esposte in atti, dichiararsi l'estinzione dei diritti azionati dl Fall. Confezione Castelli Spa in liquidazione per intervenuta prescrizione dell'azione societaria e dell'azione dei creditori, cumulativamente esercitate dal curatore del Fallimento attoreo;

2. per tutte le ragioni esposte in atti dichiararsi la improponibilità dell'azione societaria e, in subordine, l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale a decidere sulla stessa.

Nel merito:

rigettare tutte le domande attoree o comunque ogni domanda svolta da qualsivoglia parte nei confronti del dott. Roberto Valentino siccome infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi illustrati in atti.






In via istruttoria:

si insiste affinché sia ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) *“Vero che a decorrere dall’anno 2009, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Confezioni Castelli Spa era composto dalla quasi totalità dei soci (personalmente o quali rappresentanti delle società socie) della medesima società”;*
- 2) *“Vero che nel corso del 2009-2010 venne predisposto dagli Amministratori della società Confezioni Castelli Spa un piano industriale per il risanamento e il rilancio dell’attività aziendale secondo le strategie e le attività elencate ed illustrate nel doc. 3) che si rammostra al teste”;*
- 3) *“Vero che la sopra descritta attività di ristrutturazione aziendale aveva comportato anche l’ingresso di nuovi soci con apporti di mezzi finanziari sia in conto capitale di rischio sia in conto capitale di debito (prestiti obbligazionari, finanziamento soci)”;*
- 4) *“Vero che negli anni di gestione del nuovo Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal 2009, alcun creditore fece ricorso a procedimenti coattivi per il recupero dei crediti”;*
- 5) *“Vero che la Confezioni Castelli Spa aveva affidamenti bancari per l’importo di € 1.716.921,00 nel corso del 2009 e per l’importo di € 2.146.327,00 nel corso del 2010”;*
- 6) *“Vero che il capitale circolante netto al 31.12.2009 risultava pari ad € 3.904.000,00”;*
- 7) *“Vero che il Collegio Sindacale nella propria relazione al bilancio chiuso al 31.12.2009 evidenziò le operazioni straordinarie che avrebbero inciso sul risultato di esercizio, come risulta dal doc. 11 che si rammostra al teste”;*
- 8) *“Vero che la rivalutazione dei due immobili (nr. 1 nell’elencazione dell’atto di citazione) venne effettuata nell’esercizio chiuso al 31.12.2008 ovvero prima della nomina del dott. Valentino alla carica di sindaco della società Confezioni Castelli Spa”;* 9) *“Vero che l’acquisizione del 100% del Maglificio Nadia da parte della Confezioni Castelli Spa venne deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 31.03.2009 ovvero prima della nomina del dott. Valentino alla carica di sindaco della società Confezioni Castelli Spa (avvenuta nel giugno 2009).”*
- 10) *“Vero che l’operazione di cessione dei marchi a Scaligera Immobiliare srl (nr. 4 e 9 atto di citazione) venne risolta con accordo transattivo risolutorio del 23.11.2011 a seguito di apposita delibera dell’assemblea dei soci”;*
- 11) *“Vero che, con riferimento alla rinuncia del socio FPV al credito per € 1.470.000 (punto nr 5 atto di citazione) ed alla successiva denuncia al collegio sindacale, l’Organo di controllo si attivò svolgendo una propria indagine interna e chiedendo altresì un parere allo studio Lambertini di Verona, come risulta dai documenti 18) e 19) che si rammostrano al teste”;*
- 12) *“Vero che l’operazione di conferimento in Montecchio srl (punto nr 7 elencazione atto di citazione) della partecipazione detenuta in Spazio Camicie srl e di un ramo di azienda venne preceduta da una perizia di stima eseguita*





dal dr Giuseppe Corà, dottore commercialista e revisore contabile, che determinò il valore del conferimento e la connessa plusvalenza ai sensi dell'art 2465 cc”;

13) “Vero che l'operazione di conferimento nella società Dia srl (punto 12 nella elencazione di citazione) venne preceduto da una perizia di stima affidata al dr Alessandro Giolai, dottore commercialista e revisore contabile”; 14) “Vero che a seguito delle dimissioni di nr due dipendenti, i quali erano anche amministratori nella Confezioni Castelli Spa, i Sindaci nei primi mesi dell'anno 2012, suggerirono di adottare le misure elencate nel doc. 20 che si rammostra al teste”;

15) “Vero che, quanto all'investimento della somma di € 40.910 nella società di diritto tunisino “Castelli Tunisia Sari” (nr 13 elencazione atto di citazione), il Collegio sindacale richiese in data 21.01.2011 di avere formale documentazione come da doc 21 e 22 che si rammostra al teste e, successivamente, nel maggio 2011 rilevò la necessità di verificare il rispetto della disciplina CFC, come da doc 23 che si rammostra al teste”

16) “Vero che, quanto all'Investimento effettuato in Lamax LTD (punto 14 elencazione della citazione) pari ad € 331.000, deciso dall'organo gestorio, il Collegio Sindacale procedette a verificare la sussistenza dei requisiti per poter commercializzare in Cina i prodotti della Confezioni Castelli ed esaminò il contratto stipulato per la promozione di detti prodotti nel mercato cinese”;

17) “Vero che, sin dall'insediamento del Collegio Sindacale di Confezioni Castelli Spa, avvenuto nell'anno 2009 (con iscrizione il 23.06.2009), il dr Roberto Valentino, e con lui gli altri sindaci dr Adriano Baso e Sara Brunelli svolgevano attività di controllo di regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, nonché di verifica tributaria e fiscale ed in generale sull'andamento della società, in contraddittorio con gli amministratori della società”;

18) “Vero che, nelle medesime occasioni, i sindaci chiedevano agli amministratori di Confezioni Castelli Spa di essere relazionati sulle nuove operazioni intraprese dalla società e sull'andamento della stessa”.

Si indicano a testi, con riserva d'altri, i Signori: Igor Spaliviero, Mariano Trattenero, dott. Donatello, avv. Riccardo Canilli, la sig.ra Carla Zarantonello, la dott.ssa Lazzaris, l'avv. Lamberto Lambertini, con riserva d'altri;


- si chiede, altresì, che sia ordinato al fallimento attore di esibire e produrre in giudizio transazioni medio tempore stipulate tra il Fall. Confezione Castelli Spa in liquidazione e altri convenuti;

- si chiede che sia respinta l'istanza di supplemento della CTU richiesta dal fallimento attore e, in caso di ammissione, si chiede che il CTU sia chiamato a chiarimenti sulle osservazioni formulate dal proprio CTP;

In via riconvenzionale:

Previo accertamento della quota di eventuale responsabilità interna addebitabile al Dott. Roberto Valentino nella produzione del danno risarcibile richiesto, condannarsi, in solido tra loro, i seguenti ex membri del Consiglio di Amministrazione di Confezioni Casteli Spa, già chiamati in causa dall'attore:





- 1) Scalabrin Elisa, residente a Montecchio Maggiore (VI) in Via Lorenzoni 29, cod. fisc. SCLLSE61R49F464T,;
- 2) Scalabrin Italo, residente a Vicenza in Via Fusinieri 12, cod. fisc. SCLTLI63P16F464L;
- 3) Rigotto Nicola, residente ad Altavilla Vicentina (VI) Via Verona 46, cod. fisc. RGTMCCL56P08L840D;
- 4) Savegnago Egidio, residente a Montecchio Maggiore in Via San Pio X 7, cod. fisc. SCGGDE50R02F464Q;
- 5) Nardi Renata, residente in Montecchio Maggiore in Via San Pio X 7, cod. fisc. NRDRNT57H56L840K;
- 6) Guardini Renato residente a Caprino Veronese (VR) Via Giuseppe Mazzini 25, cod. fisc. GRDRNT52H16L781X;
- 7) Menarin Dino residente a Vicenza Via Lago di Como 87, cod. fisc. MNRDNI43L10A377P;
- 8) Coin Roberto residente a Vicenza, Strada dei Rocoli 13, cod. fisc. CNORRT44L25F229I;
- 9) Bastianello Paolo residente a Vicenza, in Via Mameli G. 13, cod. fisc. BSTPLA53D27L020E;
- 10) Capra Marco residente a Sommacampagna (VR) Via Pegaso 7, cod. fisc. CPRMRC77A26F471J;
- 11) Zampieri Antonio residente ad Abano Terme (PD), Via Malachin Giuseppe 16c, cod. fisc. ZMPNTN64R28A952B;
- 12) Marzotto Matteo, residente a Valdagno (VI) Via Largo Pisa 2, cod. fisc. MRZMTT66P26H01I;
- 13) Zanguio Mauro, domiciliato a Vicenza in Contrà Carpagnon 11, cod. fisc. ZNGMRA26H23A116U;

a tenere indenne il dott. Valentino di quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare al Fall. Confezione Castelli Spa in liquidazione oltre la propria quota di responsabilità interna.

Nei confronti della Compagnia assicurativa Lloyd's:

In ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, dichiararsi tenuti e condannarsi gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il relativo rischio, a manlevare e tenere indenne, per i motivi esposti in narrativa, il dr. Roberto Valentino di quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare al Fall. Confezione Castelli Spa in liquidazione.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.”

La terza chiamata Società Cattolica di Assicurazione:


“NEL MERITO, IN PRINCIPALITA’: respingersi ogni domanda nei confronti di Cattolica perchè infondata.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, e di ritenuta operatività delle garanzie assicurative invocate dai dott. Baso e Brunelli, accogliersi le rispettive domande di manleva per la sola quota di responsabilità direttamente e personalmente attribuibile al singolo assicurato, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà; il tutto nei limiti del massimale pattuito, e previa applicazione dello scoperto contrattuale in narrativa indicati.

IN OGNI CASO: con rifusione delle spese di lite.

Chiede che la causa venga decisa con accoglimento integrale delle conclusioni sopra riportate.”





I terzi chiamati Assicuratori dei Lloyd's:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le eccezioni svolte in narrativa:

In via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rideterminato l'ammontare del danno residuo tenuto conto delle transazioni intervenute tra il Fallimento e taluni convenuti, indicare le singole quote di responsabilità addebitabili a ciascun convenuto, e, per l'effetto, dichiarare gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1890190 obbligati a manlevare il Dott. VALENTINO entro i limiti del massimale previsto e previa applicazione della franchigia, come indicato in atti”.

I convenuti non estromessi Savegnago Egidio e Nardi Renata:

“1) Dichiararsi estinto il giudizio nei confronti di Egidio Savegnago e Renata Nardi per sopravvenuta rinuncia dell'attore all'azione di responsabilità;

2) Accertata la sopravvenuta carenza di interesse allo svolgimento delle azioni di regresso proposte in via riconvenzionale nei confronti di Egidio Savegnago e Renata Nardi, respingersi le azioni di regresso svolte in via riconvenzionale nei confronti di Egidio Savegnago e Renata Nardi per la loro assoluta infondatezza;

3) Con vittoria di spese e condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nei confronti dei convenuti Marzotto, Brunelli e Valentino che hanno agito in via riconvenzionale trasversale nei confronti dei signori Savegnago e Nardi ed hanno insistito nelle domande, dopo le difese svolte dagli stessi, non ritenendo di rinunciare nonostante le ripetute richieste a loro rivolte.

In via istruttoria

Si chiede sia ammessa prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che tutti che tutti i prospetti economici e contabili della società Confezioni Castelli S.p.A. e delle società controllate sono stati redatti dall'Amministratore delegato Rag. Nicola Rigotto, con l'ausilio degli uffici amministrativi della Confezioni Castelli S.p.A. e, ove esistenti, delle altre società del Gruppo?

2) Vero che il Savegnago si occupava solamente della pianificazione finanziaria e degli affidamenti bancari, mentre tutte le decisioni che non fossero meramente di routine venivano sottoposte al consiglio di amministrazione e deliberate dal consiglio.

Si indica a teste: avv. Claudio Solinas.”

Il convenuto non estromesso Menarin Dino:



“- dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti del dott. Dino Menarin per effetto della rinuncia dell'attore all'azione di responsabilità;

- accertata la sopravvenuta carenza di interesse per ciò che concerne le domande riconvenzionali proposte da tutti i convenuti nei confronti del dott. Dino Menarin, dichiarare l'estinzione del Giudizio nei suoi confronti e/o, se ritenuto, disporsi l'estromissione dello stesso;

- accertata la sopravvenuta carenza di interesse in capo al dott. Dino Menarin per le domande riconvenzionali dispiagate in via subordinata nei confronti di altri convenuti, dichiarare l'estinzione del Giudizio nei confronti del dott. Menarin e/o, se ritenuto, disporsi l'estromissione dello stesso;

In via subordinata:

- respingersi in ogni caso tutte le domande formulate nei confronti del dott. Dino Menarin da parte di tutti i convenuti che le hanno dispiagate.

In ogni caso:


- con vittoria di spese e competenze di lite nei confronti dei convenuti che hanno dispiagato domande nei confronti del dott. Menarin in caso di loro opposizione all'estinzione e/o all'estromissione dal Giudizio.”

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione di data 15.1.2016 il Fallimento Confezioni Castelli spa ha convenuto in giudizio i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo di Confezioni Castelli spa nel triennio 2009-2012:


- 1) Scalabrin Elisa, membro del Consiglio di amministrazione già dagli anni precedenti e sino al 14/10/2010, nel quale periodo aveva ricoperto la carica di amministratore delegato sino al 21/05/2010;
- 2) Scalabrin Italo, membro del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato già dagli anni precedenti e sino al 14/10/2010;
- 3) Rigotto Nicola, membro del Consiglio di amministrazione già dagli anni precedenti al 2009 ed amministratore delegato sino al 23/10/2012;
- 4) Savegnago Egidio, membro del Consiglio di amministrazione dal 10/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009) al 23/10/2012, nel quale periodo aveva ricoperto la carica di Amministratore Delegato dal 11/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009) sino 2/04/2012;
- 5) Nardi Renata, membro del consiglio di amministrazione della società dal 24/02/2009 (con iscrizione del 17/03/2009) al 04/04/2011;





- 6) Zanguio Mauro, presidente del consiglio di amministrazione dal 24/02/2009 (con iscrizione del 17/03/2009) sino al 3/07/2009;
 - 7) Guardini Renato, membro del consiglio di amministrazione dal 24/02/2009 (con iscrizione del 17/03/2009) al 23/07/2010, nel quale periodo aveva ricoperto la carica di amministratore delegato dal 11/06/2009 (con iscrizione del 24/03/2009) al 21/05/2010;
 - 8) Marzotto Matteo, membro del consiglio di amministrazione dal 24/02/2009 (con iscrizione del 17/03/2009) sino al 24/03/2010;
 - 9) Menarin Dino, membro del consiglio di amministrazione dal 22/02/2010 (con iscrizione del 24/03/2010) al 23/10/2012, Coin Roberto, membro del consiglio di amministrazione dal 22/02/2010 (con iscrizione del 24/03/2010) al 23/10/2012;
 - 10) Bastianello Paolo, membro del consiglio di amministrazione dal 22/02/2010 (con iscrizione del 24/03/2010) al 4/04/2011, Capra Marco, membro del consiglio di amministrazione dal 23/02/2011 (con iscrizione del 4/04/2011) al 23/10/2012;
 - 11) Zampieri Antonio, membro del consiglio di amministrazione dal 23/02/2011 (con iscrizione del 04/04/2011) al 12/03/2012;
 - 12) Framarin Ezio, membro del consiglio di amministrazione dal 23/02/2011 (con iscrizione del 4/04/2011) al 23/10/2012.
 - 13) Baso Adriano, Presidente del Collegio sindacale dal 10/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009);
 - 14) Brunelli Sara, Sindaco effettivo dal 10/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009);
 - 15) Valentino Roberto, Sindaco effettivo dal 10/06/2009 (con iscrizione del 23/06/2009)
- e ne ha chiesto la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dalla pretesa illegittima prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale (fatta risalire alla chiusura dell'esercizio 2009), danni quantificati in misura pari a € 14.656.978, graduando altresì la misura in cui ciascun convenuto dovrà rispondere in ragione dei rispettivi periodi di vigenza in carica, fino alla concorrenza della somma totale:
- quanto a Rigotto Nicola, di euro 14.656.978;
 - quanto a Savegnago Egidio, Baso Adriano, Brunelli Sara e Valentino Roberto, di euro 14.398.614;
 - quanto a Menarin Dino e Coin Roberto di euro 11.890.226;





- quanto a Nardi Renata, di Euro 3.009.259;
- quanto a Capra Marco di euro 8.860.184;
- quanto a Scalabrin Italo e Scalabrin Elisa, di euro 3.388.981;
- quanto a Bastianello Paolo, di euro 2.750.895;
- quanto a Guardini Renato, di euro 2.720.172;
- quanto a Zampieri Antonio di euro 7.305.983;
- quanto a Marzotto Matteo di euro 1.116.216;
- quanto a Zanguio Mauro di euro 258.364

o quelle diverse somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia.

Non venivano invece convenuti in giudizio gli ex amministratori Eleonora Giacomelli ed Ezio Framarin, con i quali la Curatela aveva stipulato una transazione anteriormente all'instaurazione del presente giudizio.


La domanda attorea trova fondamento nella pretesa responsabilità di ex amministratori e sindaci della società fallita (precisamente di quelli in carica dopo la chiusura ed approvazione del bilancio di esercizio del 2008 fino alla messa in liquidazione volontaria della società nell'ottobre 2012) per non aver rilevato la perdita integrale del patrimonio netto della stessa sin dall'esercizio chiusosi al 31.12.2009, nonché comunque per non aver rilevato lo stato di crisi e la perdita della continuità aziendale in cui versava la società sin dal loro insediamento e, conseguentemente, per non aver adottato le misure prescritte in tali casi dalla legge, violando così gli obblighi sugli stessi incombenti, primo fra tutti, quello previsto dall'art. 2486 c.c. di una "gestione conservativa" della società.

Dal 2004 al 2008 la società aveva conseguito risultati operativi ampiamente negativi, l'EBTIDA è sempre stato negativo e la continuità aziendale era stata mantenuta grazie ad operazioni straordinarie, quali la rinuncia degli obbligazionisti ai propri crediti e il realizzo di assets aziendali.

Nel dicembre 2008 era stato ceduto (a Zanguio Mauro, Antelao srl facente capo a Matteo Marzotto, Vangi srl facente capo a Savegnago Egidio) il 48,56% del capitale sociale al prezzo simbolico di € 50.000,00, pur a fronte di patrimonio netto esposto nel bilancio 2008 di oltre 7,4 milioni di Euro, in realtà insussistente.

La Curatela, a fronte del summenzionato obbligo degli amministratori di operare una gestione conservativa in presenza di una situazione di crisi, ha affermato (pag. 11) che





“l’azione del nuovo organo amministrativo, di fronte alla grave situazione economica e finanziaria di Confezioni Castelli Spa, è stata invece caratterizzata da un piano industriale non certo conservativo, caratterizzato: A) da un lato, da una mera prosecuzione della gestione operativa corrente; B) dall’altro da operazioni straordinarie di dismissioni di asset aziendali anche strategici mediante cessioni o conferimenti, il cui scopo primario....sarebbe stato solo quello “di recuperare la necessaria liquidità per finanziare le ingenti perdite derivanti dalla prosecuzione della gestione e di evidenziare in bilancio plusvalenze da conferimento o da cessione, il più delle volte inesistenti ... tali da coprire, almeno nei bilanci, le reali perdite operative”.


La Curatela ha poi descritto (da pag. 13 a 41) le operazioni straordinarie ritenute non conservative che sarebbero state compiute dall’organo amministrativo e le errate appostazioni di bilancio che avrebbero comportato la sopravvalutazione dell’attivo societario o la sottovalutazione del passivo (che saranno esposte ed esaminate in parte motiva), con ogni conseguente opera di riclassificazione ai fini della quantificazione del danno, determinato secondo il criterio dei netti patrimoniali.

In secondo luogo, il Fallimento ha imputato ai convenuti due singoli atti di mala gestio; a) l’acquisizione della sopravvalutata partecipazione in Maglificio Nadia srl senza diligenza, essendo la perizia del 31.7.2009 tardiva e dalla quale comunque risultava la mancata svalutazione del credito nei confronti della Manifattura Svalduggia srl, che avrebbe provocato un danno di € 370.000,00, pari al prezzo di acquisto, detratti i dividendi successivamente distribuiti in favore di Confezione Castelli; b) l’atto di transazione con i soci Italo ed Elisa Scalabrin in data 23.11.2011, previa delibera favorevole del Cda, che avrebbe comportato un danno pari al corrispettivo pagato e permutato dalla società per l’acquisto di azioni proprie, ammontante ad € 1.308.000.

Risulta opportuno rammentare fin d’ora che il Fallimento ha stipulato transazioni con i seguenti ex amministratori: Giacomelli Eleonora e Framarin Ezio (prima dell’inizio del giudizio), Savegnago Egidio, Nardi Renata, Zanguio Mauro, Zampieri Antonio, Marzotto Matteo, Menarin Dino, Guardini Renato e Bastianello Paolo, Scalabrin Elisa e Scalabrin Italo.

È stata dichiarata l’estinzione del giudizio tra il Fallimento e i convenuti Zanguio, Zampieri, Marzotto, Bastianello, mentre i convenuti Savegnago, Nardi e Menarin nei cui





confronti sono state proposte domande riconvenzionali trasversali da parte degli altri convenuti sono rimasti in giudizio.

I convenuti costituendosi in giudizio si opponevano alle domande attoree, sollevando alcune eccezioni preliminari e contestando nel merito le pretese attoree.

I Sindaci, all'uopo autorizzati, provvedevano a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative: società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. per Baso Adriano e Brunelli Sara, Quegli assicuratori dei lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1890190 per il convenuto Valentino.

Le compagnie, costituendosi in giudizio, sollevavano alcune eccezioni di inoperatività delle polizze e si associavano nel merito alle difese dei loro assicurati.

Il Fallimento proponeva ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, che veniva concesso, con ordinanza di data 5.12.2008 nei confronti del solo convenuto Rigotto Nicola fino a concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00.

La causa veniva istruita tramite ctu contabile tesa ad accertare se e quando si era verificata la perdita del capitale sociale della società fallita e a quantificare i danni derivanti dalla prosecuzione dell'attività caratteristica, secondo il criterio dei netti patrimoniali; se erano derivati danni alla società dall'acquisto delle partecipazioni in Maglificio Nadia srl e dalla transazione stipulata in data 23.11.2011 tra Confezione Castelli con i consorti Scalabrin.

È stato, inoltre, disposto un duplice supplemento di ctu, volto ad accertare se e quando la società avesse perso la continuità aziendale.

La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi che si espongono.

ECCEZIONE DI NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE

I Sindaci hanno sollevato eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum.

In atto di citazione alle pagg. 45 e 46 sono enucleati gli inadempimenti imputati ai Sindaci, declinati quali condotte omissive rispetto agli obblighi di vigilanza sugli stessi gravanti, in forza dei quali avrebbero dovuto rilevare la perdita del capitale ed in subordine la perdita della continuità aziendale e nel non aver adottato le conseguenti necessarie misure (convocazione dell'assemblea ex art. 2406 cc , denuncia al Tribunale ex art. 2409 cc).





ECCEZIONE DI DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE

L'eccezione di difetto di autorizzazione è infondata, avendo parte attrice dimesso nel fascicolo di parte autorizzazione del GD ex art. 25 l. fall. anche in surroga dei creditori, non essendo stato possibile costituire il Comitato dei creditori.

Gli unici soggetti che hanno manifestato una tale disponibilità sono gli ex Sindaci della Società, odierni convenuti, che non avrebbero comunque potuto rilasciare il parere per la proposizione dell'azione di responsabilità, versando in evidente situazione di conflitto di interesse.

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai sindaci convenuti.

Essa è infatti certamente infondata con riguardo all'azione -dichiaratamente esercitata anch'essa dal curatore, e sufficiente quindi a rendere tempestiva la domanda- ex art. 2394 c.c.

A tutto voler concedere, il primo documento contabile riscontrabile e consultabile dai terzi da cui risulti con chiarezza l'incapienza del patrimonio di Confezioni Castelli a soddisfare le pretese dei creditori è il bilancio di esercizio 2011 pubblicato in data 23 ottobre 2012, mentre l'atto di citazione è stato notificato a gennaio 2016.

Alla data di notifica dell'atto di citazione pertanto il termine quinquennale dettato dall'art. 2949 c.c. non si era ancora consumato.

Quanto all'azione ex art. 2393 c.c. gli ex amministratori rimasti in causa sono cessati dalla carica meno di cinque anni prima della notifica dell'atto di citazione.


È inoltre stata inviata una diffida a febbraio 2015.

ECCEZIONE DI ARBITRATO

Valutata la natura inscindibile dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e di quella dei creditori sociali, deve necessariamente concludersi per l'inoperatività della clausola compromissoria inserita nello statuto sociale di una s.r.l., attesa la circostanza che il perimetro operativo di detta clausola non può, neppure in astratto ricomprendere l'azione che spetta ai creditori sociali.

L'inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della legge fall trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta





azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società (Cass. civ. n. 19308 del 2014, n. 28533 del 2018, n. 15830 del 2020).

Così rigettate le eccezioni pregiudiziali e preliminari, la decisione nel merito delle domande attoree passa per la disamina del duplice addebito formulato dalla Curale di illegittima prosecuzione dell'attività dopo la perdita del patrimonio sociale o comunque dopo la perdita della continuità aziendale.

Saranno invece oggetto di autonoma trattazione le due operazioni foriere di nocumento secondo la tesi della Curatela.

L'asserito danno derivante da tali operazioni, che sarebbe ricompreso nella determinazione del danno secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali ove questa ultima domanda fosse accoglibile, è stato, infatti, oggetto di autonoma domanda risarcitoria da parte della Curatela come si ricava sia dalle pagg. 13 e 34 dell'atto di citazione, sia dalle pagg. 41 e ss della I memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.

PERDITE PATRIMONIO NETTO


Parte attrice ha proposto 14 rettifiche di bilancio a sostegno della tesi che il patrimonio netto della società era andato perduto fin dal 2009; tali rettifiche sono state sottoposte al vaglio tecnico del consulente nominato dall'ufficio e vengono di seguito esaminate, mentre meritano una trattazione a sé stante gli accertamenti relativi all'acquisto delle partecipazioni in Maglificio Nadia srl e la transazione stipulata in data 23.11.2011.

1) RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI ai sensi del D.L. 185 del 2008

Parte attrice ritiene illegittima la rivalutazione non essendo l'attività operativa in grado di coprire i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione stessa ed avendo gli esercizi precedenti realizzato "ingenti perdite".

L'art. 11 della legge 342 del 2000 richiamato dall'art. 15 D.L. 185 del 2008 prevede l'utilizzo di due criteri per la stima degli immobili: il valore d'uso e il valore di mercato.





Quest'ultimo criterio è stato prescelto dal Cda di Confezione Castelli per la stima degli immobili ubicati in Brendola ed in Torre di Quartesolo (cfr. nota integrativa bilancio di esercizio 2008) e rientra pertanto tra quelli alternativamente riconosciuti dalla legge speciale.

Il principio contabile OIC 16 prevede espressamente la possibilità di rivalutare il costo delle immobilizzazioni (iscritte ex art.2423 cc al costo di acquisto o di produzione), nel rispetto del limite del cd “valore recuperabile”, che il ctu ha verificato essere stato rispettato.

Gli immobili risultavano, infatti, iscritti a bilancio post rivalutazione a valori correnti (secondo le stime acquisite) per un importo pari al valore rivalutato al netto del fondo ammortamento (cd valore di realizzo).

Il ctu ha specificato che se gli immobili fossero stati destinati a rimanere nell'organizzazione aziendale non assumerebbe rilievo il “valore in uso”, posto che comunque gli immobili avrebbero dovuto essere iscritti a bilancio nel limite dell'importo maggiore tra il presumibile valore di realizzo ed il valore in uso.

Pertanto, correttamente il ctu ha ritenuto di non accogliere la rettifica di € 4.274.656,00 operata da parte attrice.

1) CAPITALIZZAZIONE SPESE IMPIANTO


La seconda doglianza di parte attrice concerne la capitalizzazione, al 31.12.2009, di costi di impianto costituiti da “accessori” all'operazione di aumento del capitale sociale passato, nel corso del 2009, da € 4.420.000 ad € 7.000.000.

Si tratta, nello specifico, dei corrispettivi dei mandati conferiti a Tema Srl (€ 200.000) ed a Gliner Srl (€ 100.000) affinché “reperissero nuovi soci” per Confezioni Castelli Spa.

Secondo parte attrice si tratta di spese non congrue, che avrebbero dovute essere classificate come costi di esercizio.

Il ctu, richiamato l'art. 2426 cc e il principio contabile OIC 24, ha evidenziato che, in base a tale ultimo principio, “la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa”.





Nel caso di Tema srl non è stato neppure reperito il contratto di mandato, con riferimento ad entrambe le posizioni non sono stati offerti concreti elementi dai quali dedurre gli elementi di valutazione della futura utilità, non è stato rinvenuto il piano di ristrutturazione cui erano preordinati i suddetti contratti, non risulta che il Collegio Sindacale, che pure aveva espresso il parere di congruità, abbia effettuato le dovute attività di riscontro della futura utilità.

È significativo altresì che la società Confezioni Castelli in data 27.11.2012 abbia stipulato un accordo transattivo, in forza del quale Tema srl ha restituito l'integrale compenso di € 200.000 ricevuto.


Per i motivi esposti, il Collegio aderisce all'impostazione del Ctu che ha ritenuto condivisibile la rettifica proposta da parte attrice.

2) CREDITI VERSO SCALIGERA IMMOBILIARE spa per cessione marchi

La rettifica in parola concerne la cessione a Scaligera Immobiliare spa in data 28.12.2009 dei marchi di Confezione Castelli spa verso il corrispettivo, mai incassato, di € 3.200.000, non assistito da alcuna garanzia e connotato da una lunga dilazione di pagamento al 31.12.2014, che secondo parte attrice avrebbe dovuto essere svalutato già alla data del 31.12.2009, in ragione dello squilibrio patrimoniale della cessionaria. Inoltre, secondo parte attrice la società si sarebbe in tal modo spogliata di uno dei principali asset, in quanto pur essendo stato stipulato contestualmente contratto di licenza con la cedente, non ne era garantito il rinnovo.

La ricostruzione di parte attrice è contrastata dai convenuti, i quali evidenziano invece da un lato che il piano di ristrutturazione del nuovo organo gestorio prevedeva il lancio di nuovi marchi e che era coerente con tale impostazione ottenere una remunerazione di quelli vecchi e dall'altro lato che contestualmente le parti sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita di immobile ad uso commerciale di proprietà di Scaligera Immobiliare e all'epoca utilizzato dall'acquirente Confezione Castelli quale sede sociale al prezzo di € 5.000.000, che avrebbe dovuto essere corrisposto, mediante accollo del mutuo ipotecario contratto con Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e per la restante somma mediante assegni circolari o bonifici da eseguirsi non prima del 2.1.2014 e non oltre il 31.1.2014.





Di entrambi i contratti era data menzione nella nota integrativa dei bilanci 2009 e 2010 e la cessione dei marchi doveva rientrare nel piano di ristrutturazione aziendale, che non è mai stato formalizzato.

Peraltro, entrambi i contratti (di cessione marchi e preliminare di compravendita di immobile) sono stati risolti in data 23.11.2011 e su tale aspetto ci si soffermerà infra.

Ai sensi dell'art. 2426 comma 5° cc i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzo e in caso di giudizio prognostico su eventuali perdite deve essere operata una rettifica tramite l'iscrizione di un fondo di svalutazione.

Il ctu ha accertato che, dall'ultimo bilancio di Scaligera Immobiliare disponibile alla data di cessione dei marchi, risultava uno squilibrio patrimoniale di breve periodo, ma la società risultava fortemente patrimonializzata per oltre 5 milioni di Euro e la scadenza a lungo termine del credito aveva indotto correttamente gli amministratori di Confezioni Castelli ad attribuire maggiore importanza alla cospicua patrimonializzazione.

Pertanto, il Collegio condivide le conclusioni del ctu, che non ha accolto la rettifica in parola.


3) Rinuncia di FPV al credito di € 1.470.000

A bilancio 2009 è imputata a conto economico alla voce "altri proventi" la contropartita contabile della rinuncia al credito di € 1.470.000 da parte del socio FPV, il quale ha espresso voto favorevole in sede di approvazione di bilancio, salvo poi contestare l'avvenuta rinuncia.

Per tale ragione parte attrice sostiene che tale sopravvenienza attiva andava rettificata e che il bilancio avrebbe dovuto essere nuovamente sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Non è stata prodotta in atti documentazione recante contestazioni di FPV anteriori alla delibera di approvazione del bilancio 2009 avvenuta in data 28.4.2010, non impugnata e della delibera di approvazione del bilancio del 28.9.2010 (essendo stato nel frattempo deliberato lo spostamento della chiusura dell'esercizio dal 31.12. al 30.4), sicché gli amministratori non disponevano di elementi che li inducessero a ritenere non effettiva la rinuncia, posto che la contestazione di FPV è di alcuni mesi





successivi, essendo stata formalizzata in data 17.12.2010 ed è intervenuta dopo l'approvazione di ben due bilanci.

Il principio contabile OIC par. C. IV.b prevede che solo nel caso di errori determinanti gli amministratori possono correggere i bilanci degli esercizi precedenti.

Il Collegio Sindacale, che era stato investito di denuncia di irregolarità di FPV, aveva acquisito parere legale e nella propria relazione ex art. 2408 cc aveva ritenuto non fondata la denuncia e remoto il rischio derivante dalla contestazione, sicché correttamente gli amministratori avevano ritenuto di non iscrivere un fondo per rischi ed oneri.

Pertanto, anche tale rettifica è infondata.

4) CREDITI INESIGIBILI

La doglianza di parte attrice concerne crediti inesigibili per l'importo di € 645.663 appostati nel bilancio al 31.12.2009, anche alla luce della mancata movimentazione di taluni crediti nel 2009.

Il ctu, sulla base dell'esame dei partitari dei clienti, ha verificato che andavano svalutati i crediti verso le controllate Getika Italia srl, Getika Manufacturing srl, Tricodue perché recanti un patrimonio netto negativo, verso Tricolors perché era stata liquidata e chiusa, così come andavano svalutati crediti verso altri clienti per complessivi € 303.437,50 perché aventi ageing superiore a 12 mesi.


L'importo totale dei crediti da svalutare secondo la corretta valutazione del ctu ammonta ad € 634.486,57.

5) CONFERIMENTO IN MONTECCHIO srl del ramo di azienda "vendita al dettaglio" e della partecipazione Spaziocamicie srl

Parte attrice si duole del valore di iscrizione al 30.4.2010 della partecipazione in Montecchio srl per l'importo di € 2.005.040,00, a fronte del conferimento del ramo di azienda "vendita al dettaglio" e della partecipazione in Spaziocamicie srl nella stessa Montecchio, ritenendo che tale asset fosse sopravvalutato.

Il ctu ha verificato che:





la perizia giurata relativa al ramo di azienda e alla partecipazione in Spaziocamicie è stata effettuata con metodi corretti, segnatamente sulla base del metodo reddituale e con l'adozione quale metodo di controllo dei multipli di mercato;

l'iscrizione a bilancio della partecipazione in Montecchio è stata effettuata per un valore ricompreso nell'intervallo tra € 1.995.000,00 ed € 2.090.000,00 stimato dal perito e le osservazioni di parte attrice non consentono di sindacare gli esiti della perizia;

il bilancio di Montecchio srl al 31.12.2010 presenta una perdita di € 166.615 e un patrimonio netto di quasi due milioni di Euro.

Sulla base di tali considerazioni la rettifica non può essere accolta.

6) FINANZIAMENTI A GETIKA ITALIA srl e GETICA MANUFACTURING

La doglianza di parte attrice concerne la svalutazione dei finanziamenti per complessivi € 533.000 effettuati da Confezioni Castelli in favore delle controllate Getika Italia srl e della sub controllata rumena Getika Manufacturing per complessivi € 533.000.

Il ctu ha accertato che:

Getika Manufacturing aveva perso l'intero capitale sociale fin dal 2017;

Getika Italia aveva perso il suo capitale sociale nel 2009 e lo aveva ricostituito solo apparentemente nel 2010, atteso che in data 31.12.2009 si sarebbe resa necessaria l'integrale svalutazione della partecipazione in Getika Manufacturing.

Pertanto, la rettifica merita accoglimento.

7) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE


Parte attrice lamenta l'imputazione nei bilanci dal 2009 al 2011 di crediti per fatture da emettere nei confronti di DIA srl e Confezioni Montecchio.

In base al principio contabile OIC 15 i crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine sono iscrivibili se sono maturati i ricavi.

In caso di vendita di beni, si ha riguardo al momento di spedizione o di consegna.

Se la fattura viene emessa nel momento della spedizione o consegna si parla di fattura immediata, mentre la fattura differita viene emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di consegna.





Il ctu, esaminata la scheda contabile dei crediti verso Montecchio, ha verificato la contabilizzazione al 31.12.2009 di crediti per fatture da emettere.

Le fatture sono state emesse ben oltre il termine previsto per la fatturazione differita e da ciò il ctu ha desunto che le consegne siano state effettuate ben oltre il 31.12.2009.

Analoghe considerazioni ha svolto il ctu con riferimento a DIA srl, ritenendo che la consegna dei beni sia avvenuta dopo il 30.4.2011.

In data 30.4.2010 (data di chiusura dell'esercizio) sono state contabilizzate fatture da emettere per € 355.000, stornate il giorno successivo. Il ctu ne ha tratto il convincimento che si tratti di ricavi inesistenti.

Pertanto, il ctu ha accolto le rettifiche della Curatela al patrimonio netto di Confezioni Castelli al 31.12.2009, 30.4.2010 e 30.4.2011.

8) Imposte anticipate

Tra il 2008 e il 2011 la società ha stanziato imposte anticipate per il complessivo importo di € 823.000,00, che secondo parte attrice era vietato.

Il principio OIC 25 consente che le perdite fiscali possono essere iscritte all'attivo se sussiste ragionevole certezza di futuri redditi imponibili tali da assorbire le perdite riportabili, che devono derivare da eventi ben definiti e non ripetibili.

Il ctu ha accertato che non emerge in atti il compimento da parte degli amministratori delle specifiche valutazioni ai fini del rispetto dei requisiti per l'iscrizione delle attività per imposte anticipate e per il loro mantenimento.

Sono pertanto accoglibili le rettifiche al patrimonio 31.12.2008, 31.12.2009 e 30.4.2010.

9) Conferimento in DIA srl

In data 11.4.2011 Confezioni Castelli ha conferito il ramo di azienda "Grandi Clienti" in Distribuzione Italiana Abbigliamento srl (d'ora in poi Dia srl) al prezzo di € 2.100.000 che parte ritiene sopravvalutato.

Secondo parte attrice, il patrimonio di Confezioni Castelli all'epoca del conferimento era negativo e pertanto il valore dell'azienda non poteva essere corrispondente a quello valutato dal perito.





Tale conclusione era avvalorata dal risultato del primo (e unico) bilancio di Dia che chiudeva con una perdita di 4 milioni di Euro e un deficit patrimoniale di 2 milioni di Euro.

Inoltre, il cliente Oviessa veniva gestito direttamente dalla società rumena S.C. Enterprises Et co.

Quest'impostazione è contrastata dai convenuti, i quali, nel confermare la correttezza della perizia di stima all'epoca redatta, osservavano che gli unici dati del bilancio Castelli pertinenti erano quelli relativi al rapporto con i clienti cui si riferiva il ramo di azienda.

Il ctu ha ritenuto di non disporre di elementi per porre in discussione gli accertamenti peritali illo tempore compiuti e ha rilevato, con riferimento all'andamento negativo di Dia, che in data 30.4.2012 gli amministratori di Confezione Castelli hanno svalutato la partecipazione, non ritenendo di poter accogliere la rettifica con riferimento al bilancio 2011, conclusione che il Collegio fa propria.

10) Costituzione Castelli Tunisia

Nel corso dell'esercizio chiuso al 30.4.2011 Confezioni Castelli ha costituito Castelli Tunisia sarl.

Parte attrice ritiene che all'epoca della costituzione di tale società il capitale sociale di Confezioni Castelli era già andato perduto e pertanto si trattava di un'operazione non conservativa, con la conseguenza che andavano stralciati gli esborsi sostenuti.

I convenuti sostengono che la costituzione di tale società era funzionale all'espansione in nuovi mercati e alla riduzione dei costi.


Nel bilancio al 30.4.2011 la partecipazione veniva iscritta al costo di acquisto di € 40.910.

Il ctu ha replicato che Confezioni Castelli non versava in stato di scioglimento al momento della costituzione della società tunisina e che alla chiusura del bilancio 2011 non vi erano sufficienti elementi per ritenere durevole la perdita di valore della partecipazione, che invece è stata svalutata nel bilancio 2012.

11) Costituzione e finanziamento Lamax

Parte attrice apportava, ai bilanci di Confezioni Castelli Spa, rettifiche di € 463.043 di cui € 87.500 al 30.4.2010 ed € 375.543 al 30.4.2011 per finanziamenti elargiti alla





società controllata di diritto cinese Lamax Co. Ltd, costituita al fine di espandere l'attività in quel paese, ma priva di alcuna struttura produttiva ed asseritamente incapace di restituire i finanziamenti ricevuti.

La partecipazione è stata iscritta per € 87.500 nel bilancio al 30.04.2010 ed € 131.950 in quello al 30.04.2011 e dalla nota integrativa al bilancio al 30.4.2011 risultano iscritti crediti verso Lamax per € 331.197.

Nel Cda del 12.5.2011 veniva dato atto che il primo esercizio di Lamax si era chiuso con un fatturato di € 189.126 ed un utile di € 1.833 e che, trattandosi di start up, il risultato fosse “apprezzabile”, pur necessitando di un aumento di capitale.

Anche con riferimento a tale rettifica, il ctu ha ritenuto che alla chiusura del bilancio 2011 non vi erano sufficienti elementi per ritenere durevole la perdita di valore della partecipazione, che invece è stata svalutata nel bilancio 2012.

Per effetto delle rettifiche apportate (compresa quella derivante dalla transazione Scalabrin di cui si darà conto nel prosieguo) il ctu ha accertato che il patrimonio netto di rettificato di Confezioni Castelli era pari a:

al 31.12.2008 ad € 6.962.516;

al 31.12.2009 ad € 7.432.050;

al 30.4.2010 ad € 7.441.632;

al 30.4.2011 ad € 7.713.684;

al 23.11.2011 ad € 3.563.372, con riduzione del capitale sociale di oltre un terzo ex art. 2446 cc;

al 30.4.2012 risulta un deficit patrimoniale di € 10.616.516, determinato dagli stessi amministratori della società e confermato dal CTu.


Pertanto, il capitale sociale è andato integralmente perduto al 30.4.2012.

In data 15.10.2012 la società ha approvato il bilancio di esercizio 2012 e l'assemblea, in data 19.12.2012, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione.

Ritiene il Collegio, sulla scorta degli approfonditi accertamenti peritali, che non sia verificato alcun danno alla società e ai creditori per effetto della prosecuzione dell'attività di impresa.

CONTINUITA' AZIENDALE





La continuità è un postulato del bilancio di esercizio previsto dalle disposizioni civilistiche e dai principi contabili nazionali e internazionali.

Secondo la clausola generale contenuta nell'art. 2423 c.c., il bilancio d'esercizio, "deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Al fine di dare concreta attuazione al precetto testè enunciato, il codice civile definisce anche i principi di redazione del bilancio che gli amministratori devono rispettare, tra i quali spiccano il principio di prudenza, della prospettiva di funzionamento dell'impresa, della competenza e della continuità dei criteri di valutazione.

L'art. 2423-bis, 1° comma c.c., così recita: "La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

Il novellato art. 2086 cc impone all'organo amministrativo l'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che consentano la tempestiva rilevazione della perdita della continuità aziendale, così codificando obblighi già riconosciuti in via giurisprudenziale.


Sussiste il requisito del going concern laddove l'impresa venga normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro di 12 mesi, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l'attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali, laddove essa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività.

Secondo il Fallimento attore gli amministratori e i sindaci non avrebbero rilevato, alla data del 31/12/2009, il venir meno della continuità aziendale della Confezioni Castelli S.p.A.

Richiamando il Principio di Revisione Contabile n. 570 e il Principio Contabile OIC n. 5, il Fallimento indica alcune circostanze in virtù delle quali, a suo giudizio, già dall'esercizio 2009 si sarebbe dovuta dedurre l'incapacità della società di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale:

- le perdite di bilancio registrate negli esercizi precedenti;





- l'incidenza, sui bilanci degli esercizi precedenti, di operazioni straordinarie con “effetti distorsivi”;
- l'EBITDA negativo degli esercizi precedenti;
- la riduzione dei ricavi nel primo semestre dell'esercizio 2009;
- la cessione del 48,56% del capitale sociale a nuovi soci, nel dicembre 2008, per un prezzo di euro 50.000.

L'organo amministrativo e quello di controllo avrebbero invece dovuto espungere dai bilanci di esercizio le plusvalenze derivanti dalla cessione di asset aziendali ovvero le sopravvenienze attive straordinarie conseguite in esito a rinunce al credito da parte degli obbligazionisti al fine di valutare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

I risultati di esercizio al netto delle operazioni straordinarie ante tax erano i seguenti:

- 1) -838.905 per il 2004;
- 2) -2.806.205 per il 2005;
- 3) -1.692.364 per il 2006;
- 4) -2.747.607 per il 2007;
- 5) -4.662.429 per il 2008

Inoltre, pur a fronte di significativi elementi di incertezza circa la prospettiva di continuità aziendale, il Consiglio di Amministrazione non aveva formalmente approvato un piano di ristrutturazione aziendale, che affrontasse le cause della crisi ed indicasse i modi per superarla.


Per contro le difese dei convenuti valorizzavano i seguenti indicatori:

- 1) sostegno all'impresa accordato da parte del ceto bancario e dei creditori in genere;
- 2) capacità dell'impresa di saldare i debiti con i normali mezzi di pagamento e alla scadenza dei termini;
- 3) capacità di ottenere nuovi finanziamenti per lo sviluppo;
- 4) predisposizione di un piano di rilancio, che prevedeva l'adozione di nuovi marchi, la creazione di nuove linee di produzione, la creazione di una capillare rete commerciale per la vendita dei prodotti, la delocalizzazione di alcune lavorazioni.

Il ctu ha riscontrato criticità:

- nella situazione finanziaria di breve termine
- nella situazione economica





- nell'Ebtida negativo.

Secondo gli accertamenti compiuti dal ctu, depongono invece in senso contrario alla perdita della continuità aziendale i seguenti elementi:

- sostegno degli Istituti di Credito, dei soci e degli obbligazionisti alla società sino a tutto il 2011 (indicatore di natura finanziaria richiamato dall'Isa 570);
- le fidejussioni che Confezioni Castelli aveva sottoscritto a favore di vari istituti di bancari nell'interesse delle proprie partecipate;
- l'aumento della dilazione di pagamento dei fornitori; il principio ISA 570 individua invece quale elemento di criticità, denotante perdita di continuità aziendale "il cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- predisposizione da parte del Cda di un piano economico finanziario, che ancorchè formalmente non approvato, conteneva le strategie, sino a tutto il 2011, per trasformare Confezioni Castelli Spa in una holding e per rilanciare l'attività, attraverso le partecipate, anche con l'introduzione di nuovi marchi e nuovi canali di vendita.

La società fino a marzo 2012 era ancora presente sul mercato e nella Nota Integrativa del bilancio approvato in data 30.4.2012 viene segnalato che "dal mese di Marzo u.s. non abbiamo più ricevuto ordini e pertanto la società è stata costretta a cessare l'attività produttiva".

Il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il Ctù, secondo il quale gli indicatori economico-finanziari enunciati da parte attrice e verificati nell'elaborato, denotano che la società sin dal 2009 e fino a tutto il 2011 si trovava in una situazione di crisi, tuttavia non ancora irreversibile, essendosi invece verificata la perdita della continuità aziendale solo a marzo 2012.

Neppure consente di pervenire a differenti conclusioni l'accertamento incidenter tantum compiuto dalla dott.ssa Danzo nella consulenza tecnica dell'ufficio depositata nel giudizio rubricato al n. 972 del 2013 R.G., che riteneva la continuità aziendale fosse andata perduta nel 2011 (e non comunque nel 2009 come sostiene parte attrice).

La ctu in parola era stata disposta in una controversia di concorrenza sleale ed era volta alla determinazione del minor utile cagionato dalla condotta infedele di alcuni dipendenti





ed inoltre la ctu di quel giudizio non disponeva del set documentale prodotto in questa causa, sicché il cenno incidentale alla mancanza della perdita della continuità aziendale, non oggetto del thema decidendum della causa, non risulta decisivo per smentire gli assunti cui è pervenuto il ctu nell'odierno giudizio.

La diversità di thema decidendum tra i due giudizi porta ad escludere che il ctu del presente giudizio, che è stato nominato ctp dei convenuti nel giudizio RG. 972 del 2013 sia incorso in una delle fattispecie regolate dall'art. 51 cpc, tenuto altresì conto che egli ha assunto l'incarico di ctp dopo il deposito della ctu originaria (18.10.2018) e prima di essere riconvocato a chiarimenti con ordinanza di data 14.5.2021.

Passando all'esame delle due ulteriori operazioni foriere di danno secondo la Curatela, il Collegio osserva quanto segue.

MAGLIFICIO NADIA

In data 31.3.2009 il Cda di Confezioni Castelli spa aveva deliberato l'acquisto del 100% delle quote di Maglificio Nadia srl. Tale acquisto è stato poi effettuato in data 2.10.2009 e secondo il fallimento, nonostante le contrarie risultanze contabili, la società maglificio Nadia aveva interamente perduto il capitale, essendo da svalutare integralmente il credito nei confronti di Manifattura Valduggia srl.


L'acquisto di tale partecipazione avrebbe cagionato un danno di € 258.364,00 pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto, pari ad € 370.0000 e gli utili successivamente distribuiti da Maglificio Nadia in favore di Confezione Castelli pari ad € 111.636.

Gli amministratori hanno acquisito in data 31.7.009 la perizia del dott. Noro, che non può essere definita tardiva, atteso che la società Confezioni Castelli aveva deliberato di procedere all'acquisto nel marzo precedente, ma non costa che si fosse già irrevocabilmente impegnata in via negoziale con Maglificio Nadia.

Il prezzo di acquisto è stato stabilito in misura pari al valore della partecipazione determinato dal dott. Noro.

Occorre evidenziare che tale valutazione del valore della società nell'importo di € 370.000 è stata effettuata verosimilmente tenendo conto della svalutazione del credito nei confronti di Manifattura di Valduggia e con riferimento alla situazione patrimoniale al 30.6.2009, non acquisita agli atti per il diniego opposto dai convenuti. Non consta che la situazione patrimoniale sia stata poi aggiornata alla data del 2.10-2009.





Secondo la Curatela la perizia del dott. Noro, pur avendo svalutato il credito di € 200.000 vantato da Maglificio Nadia nei confronti di Manifattura Valduggia, ometteva di riferire che la società si trovava già da anni in stato di scioglimento.

Non essendo stati depositati gli allegati della perizia Noro, il Collegio condivide la conclusione cui perviene il ctu circa la correttezza dell'iscrizione del costo di acquisto della partecipazione, non potendo affermarsi, sulla base della documentazione disponibile, che gli amministratori avrebbero dovuto comprendere dalla perizia Noro che il patrimonio della società bersaglio era divenuto negativo.

Il ctu ha inoltre illustrato che il bilancio di Maglificio Nadia al 31.12.2009 esponeva nello stato attivo il credito di € 199.179 nei confronti di Manifattura Valduggia srl, pur svalutato nella precedente perizia del dott. Noro.

La corretta svalutazione del credito avrebbe portato ad un patrimonio netto negativo.

Nondimeno il ctu, valorizzando il conseguimento di utili nel 2008 e nel 2009 di Maglificio Nadia, ha ritenuto non fosse configurabile una perdita durevole della partecipazione, tale da giustificare la svalutazione.

Non risulta pertanto passibile di censura la condotta degli amministratori con riferimento all'acquisto della partecipazione in Maglificio Nadia srl.

TRANSAZIONE SCALABRIN del 23.11.2011


Confezioni Castelli cedette, con contratto stipulato il 28/12/2009 con Scaligera Immobiliare, i seguenti marchi "Confezioni Castelli" e "Green Tree", per il prezzo di 3.200.000,00= euro (il valore dei marchi ceduti era stato accertato con perizia).

I marchi predetti costituivano, a detta del Fallimento, il principale asset strategico della società.

Nello stesso periodo (16-22/12/2009), Confezioni Castelli stipulò con Scaligera Immobiliare, un contratto preliminare per l'acquisto (al prezzo di 5 milioni di euro), dell'immobile di proprietà della Scaligera Immobiliare medesima e condotto in locazione dalla società Confezioni Castelli S.p.A.

I due contratti erano strettamente collegati dato che parte del prezzo per l'acquisto dell'immobile sarebbe stato versato mediante compensazione con il credito derivante dalla cessione dei marchi.





A fronte, quindi, della maturazione di un credito per euro 3.200.000,00= da parte della Confezioni Castelli spa verso la Soc. Scaligera Immobiliare, la società fallita assumeva un debito di 5 milioni di euro sempre nei confronti della Soc. Scaligera Immobiliare.

Per effetto dei due atti sopra indicati, la Soc. Confezioni Castelli S.p.A. aveva contratto un debito di 1.800.000,00= euro.

Con accordo transattivo del 23/11/2011 (autorizzato da delibera del Cda di data 14.11.2011 ed autorizzata dall'assemblea in data 12.12.2011) la società Confezioni Castelli S.p.A, i signori Elisa e Italo Scalabrin nonché le Società Immobiliare Einaudi Srl, FPV Srl, Scaligera Immobiliare srl convennero quanto segue:

a) La risoluzione del contratto di cessione dei marchi (che, quindi, rientravano nella proprietà della società Confezioni Castelli S.p.A.);

b) La risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile ubicato in Brendola di proprietà di Scaligera Immobiliare srl;

c) Il pagamento di una "penale" da parte della Scaligera Immobiliare srl mediante cessione alla società Confezioni Castelli S.p.A. medesima, di azioni della stessa per un valore nominale di 1.000.000,00= di euro e impegno di Confezioni Castelli al pagamento delle royalties maturate entro il 30/4/2012.


d) La permuta tra le quote della SC Immobile Castelli srl (per un valore di 1.278.000,00=) detenute dalla Immobiliare Einaudi srl (immobiliare della società Confezioni Castelli S.p.A.), con azioni della stessa Confezioni Castelli S.p.A. detenute dalla Scaligera Immobiliare;

e) La corresponsione da parte dei sigg.ri Scalabrin alla Confezioni di Castelli S.p.A, di euro 652.000,00= mediante cessione di azioni della Confezioni Castelli S.p.A. medesima a fronte della rinuncia all'azione di responsabilità da parte della società fallita, nei confronti dei due ex amministratori;

f) L'acquisto da parte della società Confezioni Castelli S.p.A, delle restanti azioni della società detenute dai fratelli Scalabrin o dalla FPV al prezzo di 600.000,00= euro.

g) Rilascio, da parte di Scaligera Immobiliare, verso il corrispettivo di 100.000,00 euro, a favore della società fallita, del diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile già oggetto del preliminare risolto, al prezzo di euro 4.000.000,00=.





l'effettivo acquisto delle azioni proprie venne poi materialmente eseguito in data 20.12.2011 e

12.3.2012 (all. 53 e 54 Fallimento).

Il CTU, alle pagine 56 e seguenti della relazione peritale, ha affermato che l'operazione oggetto della transazione del 23/11/2011 si era sostanziata nell'acquisto da parte della società Confezioni Castelli S.p.A. e di Immobiliare Einaudi di azioni proprie per euro 3.530.000 a fronte della rinuncia alla partecipazione indirettamente detenuta (tramite immobiliare Einaudi Srl) della Società Immobiliare di diritto romeno SC Immobile Castelli Srl per euro 1.278.000; nella rinuncia al credito vantato nei confronti di Scaligera Immobiliare per la cessione dei marchi a fronte del corrispettivo di euro 1 milione; nella rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti della famiglia Scalabrin a fronte del corrispettivo di euro 652.000 e del pagamento in denaro delle residue azioni proprie (in proprietà dei fratelli Scalabrin) per euro 600.000 di cui, peraltro, concretamente pagati soltanto euro 30.000.

Il CTU ha affermato che l'operazione oggetto della transazione sarebbe stata soltanto "formalmente" bilanciata, mentre essa ha arrecato un decremento patrimoniale determinato dal:

-venir meno del credito di euro 3.200.000,00= nei confronti della Società Scaligera Immobiliare Srl; al riguardo preme rilevare, anche in replica alle osservazioni dei CTPP dei convenuti, che i marchi in questione non mantenevano alcun valore residuo; erano stati in precedenza acquistati in data 28.12.2009 da Scaligera Immobiliare spa al prezzo di € 3.200.000 perché di interesse della famiglia Scalabrin, ma già nel 2009, come emerge dalle stesse difese dei convenuti, erano privi di valore, in quanto nel piano di rilancio erano destinati ad essere sostituiti dai nuovi marchi K-ant e Lavinia K; a comprova del fatto che non avevano mantenuto alcun valore residuo depone anche l'integrale svalutazione effettuata dagli amministratori il 30.4.2012; il ctu ha anche superato l'obiezione dei convenuti, secondo i quali il decremento avrebbe dovuto essere determinato nel minor importo di € 1.800.000,00, pari alla differenza tra € 5.000.000 (relativo al prezzo del contratto preliminare di cessione di immobile) ed € 3.200.000, posto che all'epoca non vi era alcun debito ma solo un impegno all'acquisto dell'immobile, mentre il credito di € 3.200.000,00 era certo, liquido ed esigibile;





-venir meno della partecipazione detenuta da Confezioni Castelli in Immobiliare Einaudi, partecipazione che era valorizzata in ragione delle consistenze immobiliari della società rumena partecipata da Immobiliare Einaudi e che per tale motivo è stata svalutata integralmente per l'importo di € 1.415.372 e non nel minor importo della transazione di € 1.278.000;

-sorgere di un debito di euro 600.000 nei confronti della famiglia Scalabrin (a prescindere dall'avvenuto pagamento della sola prima tranche di € 30.000)

Solo parzialmente compensato dal credito di euro 1 milione incassato da Scaligera Immobiliare srl a titolo di penale a seguito della risoluzione del contratto preliminare e del contratto di cessione dei marchi e del credito di 652 mila euro nei confronti dei fratelli Scalabrin.

Il CTU, quindi, ha concluso nel senso che la transazione avrebbe determinato un decremento patrimoniale di euro 3.563.372, decremento che, controbilanciato dal valore delle azioni di Confezioni Castelli S.p.A. (pari a euro 1.970.568=) risultava essere di € 1.592.804, poi rettificato in € **1.614.706**, a seguito del supplemento di perizia.

Non può essere assunta come parametro del danno l'ipotesi alternativa proposta dalla Curatela ed incentrata sulla integrale svalutazione delle partecipazioni ricevute da Confezioni Scalabrin, in forza della quale il danno ammonterebbe a complessivi € 5.215.372 (€ 1.548.000+ 2.252.000+1.415.372), ove:

- l'importo di € 1.548.000 rappresenterebbe la differenza tra la perdita del credito di € 3.200.000 vantato da Confezioni Castelli e i ricavi straordinari rappresentati da penale ed indennizzo per € 1.652.000,00;
- l'importo di € 2.252.000,00 sarebbe pari alla svalutazione integrale delle azioni proprie ricevute da Confezioni Castelli;
- l'importo di € 1.415.372,00 sarebbe pari all'azzeramento della partecipazione ricevuta da Immobiliare Einaudi

Il ctu, anche nella propria relazione integrativa del 25.11.2021, ha ribadito che, sulla base delle allegazioni di causa e nei limiti del perimetro di indagine, non era possibile rettificare ulteriormente il valore del patrimonio netto al 23.11.2011 e per l'effetto





rideterminare il danno derivante dalla transazione Scalabrin, tenuto conto del diminuito valore delle azioni proprie della società.

Il sindacato giudiziale sulla condotta degli amministratori della società, quale fonte di responsabilità, non può avere ad oggetto il merito delle scelte imprenditoriali, non potendosi addebitare gli esiti economici negativi di dette scelte che dipendano dal rischio economico a cui è soggetta l'intrapresa, secondo il principio della business judgment rule.

Tuttavia, la regola di insindacabilità in discussione trova precisi limiti che, se travalicati, impongono un giudizio di responsabilità gestoria in capo agli amministratori che la scelta abbiano effettuato, cagionando pregiudizio al patrimonio sociale. Un primo limite è costituito dalla possibilità di discutere la scelta di gestione, valutando ex ante, ovvero al momento della scelta imprenditoriale, il grado di diligenza mostrata dall'amministratore. Si tratta di una verifica sul percorso decisionale dell'amministratore, finalizzata ad accertare se siano state omesse le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo.

Un secondo limite è quello che permette di contestare la razionalità della scelta, non essendo sufficiente che l'amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l'amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad esse.

Gli amministratori avrebbero potuto nella predisposizione del contenuto della transazione secondo diligenza avvedersi del rilevante pregiudizio patrimoniale cagionato dalla stessa se avessero da un lato correttamente appostato nei precedenti bilanci di esercizio le voci oggetto di rettifica da parte del ctu e dall'altro verificato che il dare avere era solo formalmente bilanciato, come ha osservato lo stesso ctu.

Inoltre, gli amministratori non si sono neppure avveduti che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 2357 cc per l'acquisto delle azioni proprie.

L'art. 2357 cc, norma posta a presidio dell'integrità del capitale sociale, che non deve essere intaccato dal rimborso dei conferimenti degli azionisti alienati, prevede che la società non possa acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.





Con riferimento alla permuta tra le quote di S.C. Immobile Castelli Srl detenute dalla controllata (99%) Immobiliare Einaudi Srl e le azioni di Confezioni Castelli Spa è applicabile la diversa disposizione contenuta nell'art. 2359 bis c.c. "acquisto di azioni o quote da parte di società controllate" che (in coerenza con l'art. 2357 c.c.) prevede che "la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato".

L'art. 2359 ter, c.c. poi, simmetricamente, dispone che "Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto".

La ratio della norma è impedire che gli amministratori della controllante possano, per il tramite della controllata, di fatto rimborsare i soci della controllante attingendo al capitale della controllata.


Il ctu ha verificato che formalmente l'ultimo bilancio approvato esponeva riserve disponibili per € 2.330.015,35; tuttavia, apportando le rettifiche operate dal ctu (Capitalizzazione spese di impianto", "Crediti inesigibili", "Finanziamenti a Getika Italia e a Getika Manufacturing", "Crediti per fatture da emettere" ed "Imposte anticipate) residuavano riserve disponibili pari ad € 279.557,00 come tali insufficienti (cfr. pag. 58 e ss. Elaborato).

Del danno derivante dalla suddetta transazione risponde l'intero Cda, che ha autorizzato la transazione con delibera del 14.11.2011, posto che in quella sede è stato discusso ed illustrato, anche alla presenza del legale incaricato dalla società di condurre le trattative, il contenuto della transazione.

Non risponde dell'addebito in esame il convenuto Roberto Coin, consigliere privo di deleghe e assente giustificato alla riunione del CDA e in considerazione del fatto che proprio in occasione di tale riunione l'operazione è stata pianificata nei dettagli definitivi, non risultando scambi di documenti anteriori o altre circostanze che potessero indurre il consigliere non delegato Coin a porre il proprio veto.

Quanto ai Sindaci, in linea generale la loro responsabilità per come delineata dall'art. 2403 c.c. è simmetrica a quella degli amministratori, posto che sull'organo di controllo gravitano obblighi di "vigilanza" relativi all'osservanza, da parte degli amministratori,





"della legge e dello statuto", nonchè della "corretta amministrazione": formulazione in cui è compresa, ovviamente, la preservazione del patrimonio sociale rispetto ai comportamenti distrattivi o dissipativi dell'organo gestorio.

La violazione di tali obblighi è fonte di responsabilità risarcitoria, quando il danno (per la società, per i soci o per i creditori) non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato e agito in conformità agli obblighi della loro carica.

Il che implica che l'accertamento della responsabilità dei Sindaci passa per un giudizio controfattuale, che impone di verificare se l'adozione del comportamento prescritto e l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo avrebbero impedito la verifica del danno, mentre essi non rispondono in modo automatico per ogni fatto dannoso che amministratori negligenti abbiano posto in essere.


Ne discende che per poter accertare la sussistenza della responsabilità dei sindaci in concorso omissivo con il fatto illecito degli amministratori, colui che propone l'azione ex art. 2407 c.c. ha l'onere di allegare specificamente quali doveri sono rimasti inadempiti e quali poteri non sono stati esercitati dai sindaci e di provare il danno ed il nesso di causalità tra quelle omissioni ed il danno, nesso che può ritenersi sussistente "quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica" (art. 2407, comma 2 c.c.).

Il Fallimento ha individuato la responsabilità dei Sindaci, che parteciparono al Cda del 14.11.2011, nel non aver rilevato l'insufficienza delle riserve disponibili necessarie affinché la società potesse procedere all'acquisto di azioni proprie previsto con tale transazione, con ciò violando l'art. 2357, 4° comma cc.

Ha richiamato inoltre l'art. 10.9 del CNDEC, a norma del quale i Sindaci, laddove all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, sono posti argomenti che possono comportare l'esercizio del diritto di recesso, sono tenuti a vigilare affinché il Consiglio di Amministrazione determini correttamente il valore di liquidazione delle azioni, mentre nel caso di specie gli amministratori non hanno predisposto alcuna stima, che avrebbe dovuto essere preceduta dalla redazione di una situazione patrimoniale ad hoc.

Pertanto, l'eventuale responsabilità dei Sindaci deve essere scrutinata con specifico riferimento a tale asserito inadempimento, consistente nel non aver rilevato l'insufficienza





delle riserve disponibili necessarie affinché la società potesse procedere all'acquisto di azioni proprie previsto con tale transazione.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 4°, c.c., in caso di acquisto in violazione dei limiti suindicati, la società è obbligata ad acquistare le azioni acquistate entro un anno e tale obbligo non concerne tutte le azioni ma solo quelle il cui acquisto eccede il limite.

In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Orbene, il termine annuale per procedere agli adempimenti testè menzionati non è stato violato perché in data 19.10.2012 la società veniva posta in liquidazione e scioglimento ai sensi dell'art. 2447 c.c., per perdita del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484 n. 4, c.c. e nessuna responsabilità può pertanto essere addebitata al collegio sindacale, che cessava lo stesso 19.10.2012.

Il danno di € 1.614.706 deve essere allora ripartito in quote uguali tra i sei membri del Cda in carica alla data del 14.11.2011, ossia Egidio Savernago, Dino Menarin, Marco Capra, Nicola Rigotto, Ezio Framarin, Antonio Zampieri, con l'esclusione di Roberto Coin.

Savernago, Menarin, Framarin e Zampieri hanno stipulato le seguenti transazioni con il Fallimento:

Framarin in data 22.1.2016, con versamento dell'importo di € 50.000;

Savernago in data 26.10.2016, con versamento dell'importo di € 250.000;


Menarin in data 1° febbraio 2017, con versamento dell'importo di € 60.000;

Zampieri in data 30 giugno 2018, con versamento dell'importo di € 80.000.

Le suddette transazioni si riferiscono senza distinzione alcuna all'azione già intentata dal Fallimento; come esplicitato nel testo, ciascuna transazione ha determinato lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva con ogni altro coobbligato concorrente e ha ad oggetto i soli crediti relativi alla quota astratta individuale di responsabilità di ciascun transigente.

Tenendo conto della distinzione tra transazione pro quota e transazione dell'intero debito (ipotesi alla quale è applicabile l'art. 1304 c.c.) come tratteggiata da C. Civ. S.U. n. 30174 del 2011, il contratto stipulato da ciascun transigente deve essere qualificato come transazione pro quota, tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto





al debitore che vi aderisce; essa non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente

Si deve, infatti, ulteriormente precisare che, qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, come nel caso di specie, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.


Tenuti fermi questi postulati, in riferimento dunque al complessivo credito di € 1.614.706 vantato dal Fallimento Confezioni Castelli ogni corresponsabile deve reputarsi tenuto nei rapporti interni per la misura di un sesto, pari ad € 269.117,66.

La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito per i 4/6 del credito complessivo comporta che il Fallimento possa pretendere nei confronti dei condebitori solidali Rigotto e Capra l'importo di un terzo, pari ad € 538.235,33 e la statuizione di condanna a carico di tali convenuti e a favore di Confezioni Castelli verrà pertanto pronunciata per un pari importo, maggiorata della rivalutazione delle somme dal 14.11.2011 fino alla data della presente sentenza e degli interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno sentenza (come da Cass. civ. S.U., sent. n. 1712 del 1995) e oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti Capra e Rigotto (comprese a carico di quest'ultimo anche le spese della fase cautelare), ed in favore del Fallimento, mentre l'attore dovrà rifondere le spese al convenuto Coin e ai Sindaci Baso, Valentino e Brunelli e alle rispettive compagnie assicurative: la liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia va, infatti, posta a carico della parte, rimasta soccombente, che abbia dato causa alla chiamata.

Le spese di cui vengono poste a carico per 1/2 dei convenuti Capra e Rigotto e per la restante metà a carico del Fallimento attore.





Quanto ai convenuti Nardi e Savergnago, essi sostengono di essere stati costretti a partecipare al presente giudizio a causa delle domande trasversali proposte nei loro confronti da alcuni convenuti, e precisamente dai signori Marzotto, Valentino e Brunelli.

Tuttavia, il convenuto Marzotto dopo aver stipulato la transazione con il Fallimento, è uscito dal giudizio non ha più coltivato tale domanda, che deve intendersi abbandonata.

I convenuti Valentino e Brunelli hanno invece tenuto ferma la domanda di regresso nei confronti di tutti gli amministratori, anche transigenti, in quanto la responsabilità addebitata ai sindaci è quella della omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ritenendo sia sussistente un litisconsorzio necessario tra tutti gli amministratori e i Sindaci, se pure di tipo processuale.

I convenuti Brunelli e Valentino hanno insistito sulle domande riconvenzionali "trasversali" già formulate anche nei confronti del dott. Menarin, che è rimasto in causa per resistervi.


Con ordinanza di data 22.2.2018, che il Collegio ritiene di confermare in parte qua, è già stato trattato il tema della sorte della domanda di regresso proposta da uno dei soggetti nei cui confronti è fatta valere l'azione di responsabilità nei riguardi degli altri convenuti con i quali la società medesima ha transatto la lite e che è stato affrontato dalla S.C. in autorevoli precedenti cfr. Cass. civ., sent. n. 7907 del 2012; 24362 del 2013).

Orbene, se la transazione riguarda, come nell'odierna fattispecie, la sola quota di debito che faceva capo ai transigenti, essa provoca lo scioglimento della solidarietà passiva tra costoro e gli altri condebitori: sicché questi ultimi, mentre vedranno ridursi l'ammontare del loro debito nei termini già chiariti precedentemente, non potranno più vantare alcun diritto di regresso verso i primi.

A ciò consegue la necessità di procedere all'accertamento del grado di responsabilità ascrivibile a ciascuno di coloro che hanno concorso a cagionare il danno, accertamento che dovrà necessariamente riferirsi anche alle condotte tenute dai soggetti ormai estromessi dal giudizio, mentre vanno escluse l'inscindibilità delle cause e la sussistenza di un litisconsorzio necessario ancorché processuale, trattandosi di accertamento meramente incidentale, senza alcuna necessità di ulteriore partecipazione di quei soggetti al giudizio medesimo.

Vanno pertanto rigettate tutte le domande riconvenzionali trasversali.






Pertanto, i convenuti Brunelli e Valentino dovranno rifondere le spese di lite sia in favore dei convenuti Nardi e Savergnago, tenuto conto che costoro hanno stipulato la transazione con il Fallimento dopo l'instaurazione del presente giudizio in data 28.10.2016 e hanno dovuto costituirsi per difendersi dalle domande riconvenzionali trasversali svolte nei loro confronti, sia nei confronti del convenuto Menarin, che ha stipulato la transazione in data 25 febbraio 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 550/2016 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

1. dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, i convenuti Rigotto e Capra al pagamento, in favore dell'attore, Fallimento Confezioni Castelli spa in liquidazione, dell'importo di € 538.235,33 oltre rivalutazione dalla data del 14.11.2011 ed interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno e oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo effettivo;
2. condanna i convenuti Rigotto e Capra al pagamento, in favore del Fallimento attore, delle spese di lite, che liquida in € 3.399,00 per anticipazioni, € 25.000,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
3. condanna il convenuto Rigotto al pagamento, in favore del Fallimento attore, delle spese della fase cautelare, che liquida in € 5.000,00 per compenso, € 1.713,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
4. pone definitivamente le spese di ctu a carico del Fallimento attore per ½ e a carico dei convenuti Rigotto e Capra per la restante metà;
5. condanna il Fallimento Confezioni Castelli spa in liquidazione al pagamento in favore dei convenuti Baso, Brunelli, Valentino e Coin delle spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare, che liquida in € 14.500,00 per compenso in favore di ciascun convenuto, oltre spese generali, Cpa ed Iva;
6. condanna il Fallimento attore al pagamento in favore dei terzi chiamati Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. e Quegli assicuratori dei lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1890190, delle spese di lite, che liquida in € 9.000,00 in favore di ciascun terzo chiamato, oltre spese generali, Cpa ed Iva;





7. rigetta le domande riconvenzionali trasversali svolte dai convenuti Brunelli e Valentino nei confronti dei convenuti Menarin, Nardi e Savergnago;
8. condanna i convenuti Valentino e Brunelli in solido tra loro alla rifusione, in favore dei convenuti Nardi e Savergnago, delle spese di lite che liquida in € 5.450,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
9. condanna i convenuti Valentino e Brunelli in solido tra loro alla rifusione, in favore del convenuto Menarin, delle spese di lite che liquida in € 3.700,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2023

Il Presidente
Dr.ssa Lina Tosi

Il Giudice Est.
Dr.ssa Chiara Campagner

Arbitrato in Italia

